

Ricorso
Aranziata Franzini

Capa Rurale Sangunetti

Comica Gnd di Mantova

Copia

ROMA 18/11/1926

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA
DIV. II SEZIONE IV°
PROT. N. 43411 POSIZ. 29/7 B.

OGGETTO:

Ricolorazione di sciroppi-conserve-marmellate e gelatine di frutta.

A norma dell'articolo 38 del R. Decreto 15/10/1925 CONVERTITO in legge con la legge 18/3/1926 è vietata la colorazione di sciroppi conserve marmellate e gelatine di frutta con sostanze diverse da quelle del frutto col quale sono preparate.

Con questa disposizione come si evince dalla dizione di essa il legislatore non ha voluto impedire qualsiasi colorazione artificiale dei suddetti prodotti ma ha voluto soltanto limitarla.

D'altro canto la necessità tecnica della colorazione risulta evidente per i prodotti di alcuni frutti le cui sostanze coloranti subiscono durante la lavorazione profonde modificazioni che ne alterano o ne rendono irriconoscibile la tinta, conferendo al prodotto stesso un aspetto sgradevole.

Da ciò la necessità per l'industria di ricorrere per alcuni sciroppi, conserve, marmellate e gelatine di frutta al ripristino del colore perduto con aggiunta di sostanze colorate appropriati.

La citata disposizione dell'art. 38 R. Decreto 15/10/1926 N. 2033 ha riconosciuto la necessità di tale ripristino della colorazione consentendo l'uso delle sostanze coloranti naturali del frutto.

Per alcuni frutti non solo non esiste in commercio la materia colorante ma non si riconosce neppure un metodo pratico per la sua estrazione per modo che in tali casi il ripristino del colore con la materia colorante naturale del frutto riesce impossibile. (1)

Ora è considerare che il decreto legge sopra nominato ha lo scopo di prevenire e di reprimere le frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e di sostanze di uso agrario e che a tale scopo sono consentiti tutti i temperamenti volti a permettere per i prodotti genuini i trattamenti e le aggiunte richieste dalla tecnica industriale.

E' da ritenere perciò che la disposizione della comma B. dell'art. 38 riguarda la colorazione di sciroppi conserve e marmellate e gelatine di frutta destinati a far passare prodotti scadenti o di altra frutta

per prodotti buoni o di frutta più pregiata, ma non può riguardare la semplice aggiunta di sostanze estranee innocue atte a ripristinare il colore perduto.

Per tanto si deve ritenere lecita la ricolorazione di alcuni sciroppi conserve, marmellate gelatine e precisamente di quelle di fragole, di ciliege, di amarene e di prugne sempre che sia fatta con sostanze coloranti ritenute innocue a norma del R. D. 30/10/1925 N. 1238 e sempre che l'avvenuta ricolorazione sia dichiarata sulle etichette con le quali i prodotti così colorati sono messi in vendita.

IL MINISTRO

firmato BERLUZZO

(1) con per l'amaro

8-1-27.

Memoria circa l'Aranciata S. Sorbettiara.

1.^o L'«Aranciata S. Sorbettiara» non è e non si vende come «Siroppo S'Arancio», ma è una bevanda dal nome fantastico, brevettato, composta a base di frutto d'arancio - zuckero, e aggiunta di colore innocuo rispondente (al R.D. N° 1938 del 30-10-1934) nella proporzione di 1 al 5000. - Cioè: un kilogrammo d'aranciata contiene la cinquantesima parte di colore!.

Dato il carattere di bevanda (a nome di fantasia) la dichiarazione di «aggiunta di colore artificiale» non avrebbe luogo sulle etichette e i documenti che accompagnano le vendite di «Aranciata S. Sorbettiara», ~~ma, per un~~ ~~esempio~~ come non vengono messe per esempio, sulle etichette di Bitter, di Punch, di Menta, di Americano, di Chartreuse, di Costume, di Stregone, di China, e di tanti altri liquori che tutti sanno essere colorati a norma del R.D. 1938, cioè con colori innocui. - Pur tuttavia, le nostre etichette, per un eccesso di onestà commerciale, portano in calce la dichiarazione «Rinforzata di colore a norma di regolamento».

2.^o Qualora invece si voglia considerare l'Aranciata S. Sorbettiara, come «Siroppo S'Arancio» secondo il D. Legge 15/10/1935 N° 2033, si urta contro la definizione stessa di Siroppo di frutta, data dal R. Decreto

che Stabilisce dover chiamare Siroppi di frutta
quelli ottenuti solamente con la concentrazione
del succo delle frutta.

Ora nessun Siroppo di Arancio potrà mai rispondere
a tale requisito, perché tutti sanno, che concentrando
il succo di arancio si ottiene il cosiddetto «Cotto»
cioè un concentrato d'acido citrico, che non ha
nemmuno lontanamente il profumo e il sapore
dell'arancio. - E allora?) e che non si potrebbe certo
mettere in commercio.

Allora ben vane a chiacarsi le e ad interpretarsi
nel vero senso l'ad. legge, la lettera del Ministro Belluso
all'on. Mancalchi, compresa nell'Alleg. Annua N.º 26
del 27/6/1926.; dove appunto si riconosce che gli
Siroppi scrivanti sugli agrumi, o forati, nome di fantasia
non rientrano nelle disposizioni dell'art. 27/38 del D. L. 11/11/24
D. Decreto..

Concludendo, comunque si voglia considerare, il prodotto
di «Arancia di Sorbottiera» è semplicemente ridicolo, voler tassare
di frodatore, chi la mette in commercio. - In primo luogo perché
l'aggiunta della cinquemillesima parte di colore, è dichiarata sui
recipienti che la contengono; in secondo luogo perché gli ingredienti
che la compongono [Zucchero - arancia - $\frac{1}{5000}$ di colore permesso dalla legge.] non
sono certo nocivi alla salute del fustico. - E d'altronde sarebbe
iniquo voler far dichiarare «Artificiale» un prodotto che non ha
assolutamente nulla di artificiale. - Se non la famosa cinquemillesima parte di
colore che la legge permette.

Avv. GIUSEPPE FERRANDI

BRESCIA

Via Giordano Bruno, 5 - Telefono N. 457

VOLTA MANTOVANA

Via 1848

V

Brescia, li 9 Maggio 1927 -

A S. ECC. L'ON. IVANOE BONOMI

ROMA

In risposta alla Sua preg. del 3 corrente.

Le unisco una memoria mandatami a suo tempo dal Dott. Mario Franzini, figlio del nostro cliente, nella quale sono illustrate le ragioni che sostengono il primo motivo addotto nel ricorso alla Corte Suprema.

Le unisco pure copia di una circolare 18 nov. 1926 del Ministero dell'Economia Nazionale, secondo la quale in un caso come quello che ci interessa doveva apparire sufficiente la indicazione sulle etichette della avvenuta colorazione artificiale della bevanda; e insieme alla copia della circolare Le mando due etichette uguali a quella che si trovava sulla bottiglia sequestrata e portanti la scritta: rinforzata di colore innocuo a norma di regolamento.

La produzione della circolare Ministeriale e delle etichette (una etichetta, però, fu prodotta anche davanti al Pretore e non so come possa essere andata smarrita) interessa naturalmente il secondo motivo dedotto nel ricorso, motivo che a mio avviso mostrasi come più fondato e sostenibile.

Le sarò grato se appena Le sarà possibile vorrà comunicarmi l'esito della discussione.

Confido di poter ottenere tra poco dal Sig. Menabeni Archimede il saldo dei Suoi onorari.

Voglia gradire i più fervidi e affettuosi auguri per Lei e
per la Sua Famiglia.

Henri

9 novembre

1857

Aggiro sig. Poiret
Frangini;

La Corte di
Cassazione ha cum-
municato di' ufficio la
sua sentenza al
Prefetto di Brescia
che aveva promulgata
la prima sentenza.
Alla cancelleria
della Pretura di

Brescia Ella trova
(e potrà intrare)
il fascicolo con i documenti
allegati, fra cui la
lettera del ministro
Pinelli.

~~Re~~ Leu cardinali
datti.

2
"di sciropi artificiali."

È dunque, evidente che in un legge
repressiva delle frodi, la prescrizione di
~~denominare~~ ~~sciropi~~
porre in vista il nome di sciropi
artificiali, ~~non~~ si propone ^{questo solo scopo: di}
~~assicurare~~ ^{non togliere} al pubblico contro la possibile
confusione fra vero sciropo ~~vera frutta~~ di frutta e
sciropo artificiale di quel frutto. Se
questo non fosse il fine della legge
la prescrizione sarebbe inutilmente
vessatoria per produttore.

In vista di ciò il regolamento
per l'applicazione del preletto decreto
legge (regolamento approvato con decreto
1° luglio 1926 n. 1361, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del Regno del 16 agosto 1926 n. 189)
è molto preciso nel dettare le
norme per l'~~avvertimento~~ ^{avvertimento} della
artificialità ~~o meno~~ degli
sciropi.

^{dedicato alle analisi dei campioni}
Nell'art. 115 del Regolamento ~~si~~ ^{prevede}
« Nell'esame delle conserve; delle gelatine;
delle marmellate, dei mosti concentrati,
degli sucroppi di frutta, si devono ricercare
invariabilmente tutte le sostanze estranee
consentite, quindi si deve determinare
la quantità e la natura degli zuccheri
in essi contenuti; e si deve accertare
la eventuale aggiunta di frutta diverse
da quelle dichiarate, di sostanze
edulcoranti sintetiche e di aromi
artificiali. »

Orbene queste norme per le analisi
dettate dal legislatore al fine di
conoscere se uno sciroppo è di
quella frutta ~~per~~ dichiarata o
è fatto con altre frutta e ~~con~~
~~sostanze~~ ~~con~~ aromi artificiali,
non sono state osservate nell'
analisi dell'aranciata del Frangini.
Il Laboratorio Chimico di Brescia,

da due accertamenti e da essi
trae una conseguenza,
gli accertamenti sono;

1°. L'aranciata è solo colorata con
sostanze innocue;

2°. Essenze artificiali presenti;

La conseguenza è questa: « Pretesi
di sciroppo artificiale conforme
alle vigenti disposizioni », ben che
il chimico ha voluto dire che
non ci sono « sostanze e colori
nocivi » e perciò ~~è~~ esso è conforme
alle prescrizioni dell'art. 38 della
legge. ~~Ma~~ ~~nel~~ ~~dire~~ ~~ciò~~ ~~ha~~ ~~detto~~
una parola di più: ha parlato
di sciroppo artificiale mentre la
sua analisi si era arrestata alla
innocuità o meno delle colorazioni
senza ~~l'esame~~ ^{procedere all'} prescritto dal
citato art. 115 del regolamento.

~~Ad esso, senza volere più
vindicare l'apprezzamento abito~~

Il giudice doveva dunque, non
seguire ~~ma~~ la parola sfuggita
al chinn'w, per evidente equivoco,
ma atterrersi alla retta applicazione
della legge, che va integrata con le disposizioni
del regolamento.

La legge vuole che si distingua
lo scoglio artificiale da quello
genitivo, e da precise inequi-
vocabili disposizioni per l'analisi.
Soltanto in base a un'analisi
conforme alla volontà del legislatore
~~doveva~~ il giudice applicare la
legge. E l'analisi ^{prescritta} non c'è,
se ciò che la legge vuole si
accerti non è accertato. ~~se~~ ^{se} ~~si~~ ^{dall'analisi}
merita risulta, soltanto che la colorazione è innocua
la ~~retta~~ applicazione della
legge, ^{quale è stata fatta dal giudice, è erronea}
~~non esiste~~ ~~con effetto~~

e la sentenza (che, tra l'altro
è in perfetta contraddizione con quanto
si legge in una lettera del ministro Cuffelli
che è in atto, e nella quale si parla di
succo di arancio conservato con lo zucchero) deve essere
cassata.

Dr. Duane Brunni



CARTOLERIA COMMERCIALE - BRESCIA

4 Corso

BRESCIA
SEZ. RIUNITE
3799

Piazza Libertà -4- 636

23

ROMA

O Libertà si da mandare domani
senza rifiutare di aprire la porta di casa ^{alle 10} alle 10

SS/



CANTIERE

Brevetto
del 1918 - M. Rostow Gappert

Succo di arancio conservato
con lo zucchero per la
preparazione di bevande.

Si è il Laboratorio Chimico
di Brescia

(Solo colorata con sostanze
innocue - | Senze artificiali presenti
(Per abuso, agg.)

Trattasi di
sciroppo artificiali comparire
alle vig. dis.

l'è vale dire che è bevanda e
non sciroppo, sciroppo è ogni
liquido con acqua zucchero
succo di frutta comunque
ottenuto e mescolato.

Quindi

art. 47 p. p. in relazione
all'art. 38 n. p. P. Dec. 15 ottobre 1923
N. 2053 - ~~444~~

e 422 e 429 C. P. P.

Ricorso

Erronea applicazione dell'art. 38
del R. D. 15 ottobre 1925 N. 2038

Non può definirsi sciroppo ai
sensi dell'art. 38
Secondo lo spirito di quell'articolo è
scir. art. quello che si contrappone
al sciroppo naturale del medesimo
frutto, e ciò per tutelare il
consumatore.

Ma nel caso non esiste un
sciroppo naturale poiché la concen-
trale del succo d'arancia è imbevibile
e allora non può l'aranciata
del Frangini essere confusa
con altra naturale che non
esiste. È quindi erronea appli-
cazione art. 38.
Ma che è di più;

Le etichette poste sulle bottiglie
di vino, Brinzory, con colore
artificiale.

Con ciò aveva assolta di ogni
obbligo di legge e non si
evince dalla Circol. Minista
del' Econ. del 18 novemb. 1926
n. 43411.

Attenzione!

Francia di sorbetteria

Colore

colorata artificiale

Francia di
Sorbetteria

BIBLIOTECA LEGALE



SOSTANZE DI USO AGRARIO E DI PRODOTTI AGRARI

REPRESSIONE DELLE FRODI
NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO

R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033

Prezzo L. 2,00

NAPOLI
CASA EDITRICE E. PIETROCOLA
SUCCESSORE P. A. MOLINA
Via Portamedina alla Pignasecca, 44
1925

N. 2733 - Pubblicazione mensile - N. 2733

SOSTANZE DI USO AGRARIO E DI PRODOTTI AGRARI

REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO

R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033



NAPOLI
CASA EDITRICE E. PIETROCOLA
SUCCESSORE P. A. MOLINA
Via Portamedina alla Pignasecca, 44
1925



15 ottobre 1925, n. 2038.

REGIO DECRETO-LEGGE *concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.*

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 8 dicembre 1925, n. 291)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Concimi, anticrittogamici, sementi e mangimi.

Art. 1.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altri-
menti in commercio o fornisce ai propri dipendenti,

per obbligo contrattuale, concimi chimici, deve dichiarare, oltre alla natura della merce:

a) per i perfosfati minerali, il titolo in anidride fosforica (P₂ O₅) solubile nel citrato ammonico. Tale titolo deve essere compreso fra due limiti, massimo e minimo, con differenza non superiore a due unità e così 14/16, 15/17, 16/18;

b) per i perfosfati d'ossa, il titolo in anidride fosforica (P₂ O₅) e quello in azoto (N). Entrambi tali titoli devono essere compresi tra due limiti con differenza, per il primo, non superiore a due unità e, per il secondo, non superiore ad una unità;

c) per le scorie Thomas, il titolo in anidride fosforica (P₂ O₅) totale—della quale almeno il 75 per cento deve essere solubile in acido citrico al 2 per cento—ed il grado di finezza al setaccio Kahl n. 100. Il titolo di anidride fosforica totale deve essere compreso fra due limiti differenti fra loro non più di due unità, e quello di finezza deve essere contenuto fra il 70 e il 75 per cento;

d) per i fosfati minerali, offerti direttamente per la concimazione, il titolo in anidride fosforica (P₂ O₅) totale. Questo titolo deve essere compreso fra due limiti differenti fra loro non più di due unità, e quello in finezza non deve essere inferiore ad 85 per cento al setaccio Kahl n. 100;

e) per il nitrato sodico, il titolo in azoto (N) nitrico. Tale titolo deve essere compreso fra i due limiti del 15 e del 16 per cento;

f) per il nitrato di calcio, il titolo in azoto (N) nitrico. Tale titolo deve essere compreso fra i due limiti del 12 e del 13 per cento;

g) per il nitrato ammonico puro, il titolo in azoto totale (nitrico ed ammoniacale). Tale titolo deve essere compreso fra i due limiti del 33 e del 35 per cento;

h) per il nitrato ammonico diluito, il titolo in azoto totale (nitrico ed ammoniacale). Tale titolo

deve essere compreso fra i due limiti del 15 e del 16 per cento;

i) per il solfato ammonico, il titolo in azoto (N) ammoniacale. Tale titolo deve essere compreso fra i due limiti del 20 e del 21 per cento;

l) per la calciocianamide, il titolo in azoto (N). Tale titolo deve essere compreso fra i due limiti del 15 e del 16 per cento;

m) per i sali potassici venduti come materie concimanti, la vera natura della merce, e cioè se cloruro o solfato potassico, ovvero kainite, silvinita o altro prodotto simile, o salino potassico, nonché il titolo in ossido di potassio (K₂ O). Tale titolo deve essere compreso fra due limiti, differenti fra loro non più di due unità;

n) per la leucite, il titolo in ossido di potassio (K₂ O) totale. Tale titolo deve essere compreso fra due limiti, differenti fra loro non più di due unità. Inoltre, la leucite non deve contenere meno del 14 per cento di K₂ O e deve avere un grado di finezza al setaccio Kahl n. 100, non inferiore al 90 per cento.

Art. 2.

Sui titoli minimi dichiarati a norma del precedente articolo, sono consentite le seguenti tolleranze in confronto ai risultati definitivi della analisi chimica;

a) per il nitrato ammonico diluito e per la calciocianamide, non più di mezza unità di azoto;

b) per i concimi potassici non più di una unità di ossido di potassio ed inoltre per la leucite non più di 5 gradi di finezza.

Art. 3.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio, o fornisce ai propri dipendenti, per obbligo contrattuale, concimi minerali, diversi da

quelli indicati nell'art. 1, ovvero miscugli di più concimi minerali, deve dichiarare la natura precisa della sostanza o delle sostanze da cui derivano, il titolo in elementi fertilizzanti che vi sono contenuti (anidride fosforica, azoto, potassa, ecc.), nonchè lo stato in cui i medesimi si trovano e la loro solubilità nell'acqua o, per l'anidride fosforica, negli ordinari solventi per essa usati nell'analisi chimica.

Art. 4.

Chiunque vende, pone in vendita, o mette altrimenti in commercio, o fornisce ai propri dipendenti, per obbligo contrattuale, concimi organici, come sangue, crisalidi, panelli per concime, raschiatura di corna crude, o torrefatte, masse depuranti del gas, cascami di cuoio, di lana, di carne, di pesce, ecc., deve dichiarare la natura precisa della merce e il titolo in azoto. Tale titolo deve essere compreso tra due limiti differenti tra loro non oltre due unità.

Per i guani si devono dichiarare, oltre che la natura della merce, i titoli in azoto ed in anidride fosforica solubile nel citrato ammonico. Tali titoli devono essere compresi tra gli stessi limiti di cui al precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano al comune letame di stalla, alle spazzature, al pozzo nero, alla colombina e simili.

Art. 5.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio, o fornisce ai propri dipendenti, per obbligo contrattuale, materie destinate a combattere le malattie e i nemici delle piante ed alla difesa degli animali domestici, deve dichiarare, oltre alla natura della merce:

a) per il solfato di rame, il titolo di solfato ra-

mico idrato. Tale titolo deve essere compreso fra i due limiti del 98 e del 99 per cento;

b) per altri composti rameici ed altri preparati a base di rame, fatta eccezione per gli zolfi ramati, il titolo in rame;

c) per gli zolfi, lo stato di essi, e cioè se trattati di zolfo greggio semplicemente molito o di zolfo raffinato molito o ventilato, nonchè il grado di purezza e quello di finezza al tubo Chancel. Tali gradi devono essere compresi tra due limiti differenti tra loro non più di tre gradi il primo e di cinque il secondo;

d) per gli zolfi ramati, il titolo di solfato ramico idrato nonchè, per lo zolfo, i gradi di purezza e di finezza al tubo Chancel. Tali gradi devono essere compresi tra due limiti differenti tra loro non più di tre gradi per la purezza e di dieci per la finezza;

e) per i preparati arsenicali, la loro natura e il loro titolo in arsenico, nonchè lo stato in cui questo si trova;

f) per i polisolfuri, la qualità ed il titolo in zolfo;

g) per il fosforo di zinco, il titolo in fosforo;

h) per ogni altro prodotto dichiarato anticrittogamico od insetticida, la composizione ed il titolo di esso in sostanze attive.

Art. 6.

Sui minimi di cui al precedente articolo, sono ammesse le seguenti tolleranze in confronto ai risultati delle analisi:

a) un grado di purezza e due gradi di finezza per gli zolfi semplici;

b) mezzo grado di solfato rameico, un grado di purezza e due gradi di finezza, per gli zolfi ramati;

c) il 2 per cento nel titolo dei preparati arsenicali e dei polisolfuri e l'uno per cento nel titolo del solfuro di zinco.

Art. 7.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o fornisce ai propri dipendenti, per obbligo contrattuale, sementi destinate alla riproduzione, ferma l'osservanza delle disposizioni della legge 26 giugno 1913, n. 888, e del relativo regolamento (1), deve dichiarare: il nome specifico della sementa e quello della varietà, la sua provenienza, nonché il grado di purezza e quello di germinabilità con una tolleranza di fronte ai risultati delle analisi, del 2 per cento per la prima e del 5 per cento per la seconda.

Per i semi di trifoglio, di erba medica, di lupulina, di ginestrino (lotus), di fleolo (fheum pratense) e di ladino, si deve anche dichiarare l'assenza di semi di cuscuto.

Le dichiarazioni relative ai gradi di purezza e di germinabilità e all'assenza di semi di cuscuto non sono obbligatorie per le sementi vendute agli stabilimenti di purazione e di selezione.

Art. 8.

Chiunque vende, pone in vendita, o mette altrimenti in commercio, o fornisce ai propri dipendenti per obbligo contrattuale, panelli oleosi per l'alimentazione del bestiame, deve dichiarare il nome preciso della merce e la sua origine e il titolo in sostanze nutritive e deve garantire la genuinità e l'assenza di sostanze nocive al bestiame.

(1) V. nostra *Biblioteca Legale* N. 1418: Provvedimenti intesi a prevenire e a combattere le malattie delle piante.—Prezzo L. 0,20 e N. 1640: Regolamento per l'esecuzione della legge 26 giugno 1913, n. 888, concernente provvedimenti intesi a prevenire ed a combattere le malattie delle piante.—Prezzo L. 0,40.

Art. 9.

Chiunque vende, pone in vendita, o mette altrimenti in commercio, o fornisce ai propri dipendenti per obbligo contrattuale, mangimi formati da mescolanze di prodotti diversi, come foraggi melassati, miscugli di cascami e simili, deve dichiarare la natura precisa della merce e delle materie prime che entrano nella sua confezione e deve dichiarare il loro contenuto in materie nutritive.

Art. 10.

Sul titolo dichiarato per i panelli ed i mangimi, è consentita una tolleranza, in confronto dei risultati dell'analisi, del 2 per cento di sostanze proteiche e dell'1 per cento di grasso.

Art. 11.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti articoli devono essere rilasciate in iscritto e comunque risultare nelle fatture, nelle polizze di carico, nelle lettere di porto e in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita e la somministrazione della merce.

Quando le dette merci siano vendute in sacchi o in altri recipienti, le stesse dichiarazioni devono essere apposte anche sui sacchi o recipienti medesimi.

Art. 12.

Gli scarti e le tolleranze ammessi nei precedenti articoli non pregiudicano il diritto dell'acquirente di pagare le sostanze acquistate al prezzo corrispondente al titolo effettivo accertato dall'analisi o di preten-

dere la restituzione delle somme eventualmente pagate in più.

CAPO II.

Vini.

Art. 13.

Il nome di « vino » è riservato al prodotto della fermentazione alcoolica del mosto di uva fresca o leggermente appassita in presenza od in assenza di vinacce.

Sono considerati non genuini tutti i vini che non corrispondono alla precedente definizione compresi quelli ottenuti con uve secche e quelli preparati mediante la fermentazione di soluzioni zuccherine in presenza di fecce di vino e di vinacce di uva.

La produzione a scopo di commercio, il commercio e la vendita dei vini non genuini sono vietati.

Tale divieto è esteso ai vini con grado alcoolico inferiore al 9 per cento in volume, se rossi, all'8 per cento in volume se bianchi. Però la vendita di questi vini è consentita quando ne sia indicata e documentata la provenienza, purchè la loro composizione corrisponda a quella dei vini della medesima località e della stessa annata.

Col regolamento saranno stabiliti i trattamenti permessi per la preparazione dei vini speciali e la preparazione, la correzione e la conservazione dei vini genuini, nonchè quelli consentiti per la preparazione ed il commercio dei mosti di uva e dei filtrati dolci.

Art. 14.

I vini esteri sono esclusi dai punti franchi e non possono essere oggetto, nel Regno, di alcuna manipolazione, taglio o miscuglio.

E' vietata la introduzione nel Regno dei vini esteri

contenuti in recipienti portanti indicazioni tali da farli ritenere di produzione italiana.

Il commercio nei punti franchi, sia dei vini nazionali che di quelli esteri, è sottoposto al controllo delle autorità doganali.

Art. 15.

E' vietata la reimportazione dei vini nazionali quando siano riconosciuti non genuini.

Questa disposizione non si applica ai vini che risultino non genuini unicamente per effetto dell'aggiunta di alcool fatta prima della esportazione, purchè siano destinati alla distillazione od alla preparazione dei vini, per i quali, a norma del regolamento, sia consentita l'alcoolizzazione.

Art. 16.

La detenzione delle vinacce è vietata, salvo che esse siano destinate alla distillazione, alla alimentazione del bestiame, o ad usi industriali, e salvo il disposto del comma seguente.

La detenzione delle vinacce, per la preparazione dei vinelli, di cui all'articolo seguente, e per il governo dei vini all'uso toscano, sarà consentita per un periodo di tempo la cui durata verrà fissata in ogni Provincia con decreto del Prefetto, da rinnovarsi, anno per anno, entro il mese di settembre.

Per la denaturazione delle vinacce il Ministero delle finanze ha facoltà di fornire il sale pastorizio occorrente.

Art. 17.

Sono permessi, con la denominazione di « vinello », il commercio e la vendita del prodotto ottenuto dalla fermentazione o dall'esaurimento con acqua delle vinacce di uva fresca.

La indicazione di « vinello » si deve fare nelle fatture, nelle polizze di carico, nelle lettere di porto ed in ogni altro documento destinato a comprovarne la vendita o la somministrazione, e deve essere applicata in modo chiaro su tutti i recipienti che contengono il vinello, dovunque essi si trovino.

Analoga scritta deve essere applicata, a caratteri ben leggibili, all'esterno dei locali di vendita all'ingrosso e al minuto.

CAPO III.

Aceti.

Art. 18.

Il nome di « aceto » o di « aceto di vino », è riservato al prodotto ottenuto con la fermentazione acetica del vino o del vinello, che contenga almeno il 4 per cento in peso di acido acetico, senza alcuna aggiunta di materie coloranti o di altre sostanze.

Gli aceti ottenuti con la fermentazione acetica della birra, del sidro, dell'alcool, ecc., si devono vendere, col nome di « aceto di birra », « aceto di sidro », « aceto di spirito », ecc. Queste stesse denominazioni devono essere segnate sopra i recipienti che li contengono, nonchè nelle fatture, nelle polizze di carico, nelle lettere di porto ed in ogni altro documento destinato a comprovarne la vendita o la somministrazione.

Gli aceti di birra, di sidro, di spirito, ecc., non possono essere mescolati con aceti di vino e non possono essere colorati artificialmente.

Art. 19.

È vietata, per uso commestibile, la vendita di aceto ottenuto per diluizione dell'acido acetico grezzo od acido pirolegnoso, nonchè di aceto ottenuto per di-

luizione dell'acido acetico di buon gusto, (acido acetico puro). È vietata anche la vendita di conserve alimentari preparate con tali aceti.

È vietata la vendita ed il commercio per uso commestibile dell'aceto ottenuto da vino corrotto, nonchè dell'aceto guasto e di quello contenente:

a) acidi estranei, come acido solforico, cloridrico, nitrico, ossalico, ecc.;

b) sostanze vegetali di sapore forte, come pepe di Spagna, zenzero, timo, ecc.;

c) aldeidi, sostanze empireumatiche, sale comune in proporzioni tali da costituire adulterazione, composti metallici tossici, sostanze coloranti, anche non nocive.

CAPO IV.

Olii.

Art. 20.

Il nome di « olio » o di « olio di oliva » è riservato al prodotto della lavorazione dell'oliva (olea europea) senza aggiunta di sostanze estranee o di olii di altra natura.

Sono permesse la fabbricazione e la vendita di olii vegetali commestibili diversi da quelli di oliva, a condizione che siano osservate le prescrizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 21.

Chiunque intende fabbricare olii vegetali commestibili diversi da quelli di oliva, deve farne denuncia per iscritto al sindaco del Comune in cui vuole esercitare tale industria. La denuncia deve contenere il nome, il cognome e la paternità, ovvero la ragione sociale del fabbricante, nonchè i locali nei quali intende fabbricare e tenere in deposito gli olii suddetti.

Art. 22.

Chiunque intende vendere o comunque mettere in commercio olii di cui al precedente articolo, deve farne denuncia per iscritto al sindaco del luogo. Nella denuncia devono essere indicati il nome, il cognome e la paternità o la ragione sociale del denunziante, nonché i locali nei quali intende tenere in deposito o mettere in vendita, sia all'ingrosso che al minuto, gli olii medesimi.

Art. 23.

Gli olii provenienti da tagli di olii di oliva con altri olii vegetali in proporzione questi ultimi non superiore al 50 per cento, debbono essere indicati con la denominazione di « olii miscelati »; gli olii diversi da quello di oliva e le miscele in cui quest'ultimo entra in proporzioni inferiori al 50 per cento, devono essere venduti con la denominazione di « olio di seme ».

Le indicazioni di cui al comma precedente si debbono fare nelle fatture, nelle polizze di carico, nelle lettere di porto, ed in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita o la somministrazione, e devono essere applicate su tutti i recipienti che contengono i detti olii, dovunque essi si trovino.

Analoghe scritte devono essere applicate, a caratteri ben leggibili, all'esterno dei locali di vendita all'ingrosso ed al minuto.

Art. 24.

La vendita ed il commercio, per uso commestibile, degli olii di oliva deodorati, disacidificati o comunque raffinati, sono permessi purchè detti olii non contengano sostanze estranee aggiunte per correggerne il colore od altro carattere.

Art. 25.

E' vietato vendere, porre in vendita o porre altrimenti in commercio, per uso commestibile, olii di sansa ed olii rancidi, nonché olii sensibilmente infettosi o alterati.

CAPO V.**Burro e strutto.****Art. 26.**

Il nome di « burro » è riservato alla materia grassa ricavata, con operazioni meccaniche, unicamente dal latte di vacca. La materia grassa ricavata dal latte di pecora può essere venduta o comunque essere messa in commercio soltanto con la denominazione di « burro di pecora ».

Art. 27.

E' vietato fabbricare, porre in vendita o mettere comunque in commercio burro:

a) contenente meno di 82 per cento in peso, di materia grassa;

b) contenente agenti di conservazione, ad eccezione del sale comune e del borato di sodio, purchè quest'ultimo in proporzione non superiore al 2 per mille;

c) colorato con materie coloranti vietate dalle disposizioni sanitarie.

Art. 28.

Chiunque fabbrica, pone in vendita, vende o comunque mette in commercio, come succedanei del burro, grassi non provenienti dal latte, deve dichiara-

rare la natura del grasso di cui sono formati: ad esempio, olio o grasso di cocco, grasso di margarina, ecc.

Le miscele di detti grassi, anche se contenenti burro, devono essere sempre indicate con la sola denominazione di « margarina ».

Tali denominazioni devono essere usate nelle fatture, nelle polizze di carico, nelle lettere di porto ed in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita o la somministrazione. Devono, inoltre, essere impresse sui pani, e ripetute sopra i recipienti, gli involucri e gli imballaggi.

Analoghe scritte devono essere apposte a caratteri ben leggibili, all'esterno ed all'interno dei locali di fabbricazione, di manipolazione e di vendita.

Art. 29.

I grassi di cui al precedente articolo, devono contenere non meno di 84 per cento in peso di materia grassa e non possono in alcun modo essere messi in commercio, se non sono preventivamente mescolati con 5 per cento di olio di sesamo o con 0,5 per cento di fecola.

È vietata, inoltre, l'aggiunta ad essi, di qualsiasi materia colorante e di agenti di conservazione, ad eccezione del sale comune e del borato di sodio, purchè quest'ultimo in proporzione non superiore al 2 per mille.

Art. 30.

Chiunque intende aprire una fabbrica di succedanei del burro, deve farne denuncia al sindaco. La denuncia deve contenere il nome, il cognome, e la paternità o la ragione sociale del fabbricante, nonché il luogo dove la fabbrica deve sorgere, e le materie prime che verranno adoperate.

I locali destinati alla fabbricazione del burro devono essere nettamente separati da quelli adibiti alla preparazione dei succedanei.

Art. 31.

Il nome di « strutto » è riservato esclusivamente al prodotto, ottenuto per estrazione a caldo, dei tessuti adiposi del maiale.

È vietato fabbricare, porre in vendita, vendere o mettere comunque in commercio strutto contenente:

- a) grassi diversi da quelli del maiale;
- b) acqua in proporzione superiore all'1 per cento;
- c) sostanze estranee di qualsiasi natura, fatta eccezione per il sale da cucina.

CAPO VI.

Formaggi.

Art. 32.

Il nome di « formaggio » o « cacio » è riservato al prodotto che si ricava dal latte intero ovvero parzialmente o totalmente scremato, oppure dalla crema, in seguito a coagulazione acida o presamica, anche facendo uso di fermenti e di sale di cucina.

Art. 33.

Chiunque fabbrica, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio formaggi, deve indicarli secondo il loro contenuto in materia grassa, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 34.

È vietato mettere in commercio formaggi in stato di manifesta putrefazione, o colorati con sostanze coloranti non consentite dalle vigenti disposizioni sanitarie.

Art. 35.

Chiunque fabbrica, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio, esporta od importa formaggi addizionati di grassi estranei, deve indicarli con la denominazione di « formaggio margarinato ».

Tale indicazione si deve fare nelle fatture, nelle polizze di carico, nelle lettere di porto, ed in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita o la somministrazione, nonché sugli involucri e sugli imballaggi, e deve essere impressa sulle forme. Analoga scritta deve essere apposta, in caratteri ben leggibili, all'esterno ed all'interno dei locali di vendita all'ingrosso ed al minuto.

Art. 36.

I formaggi margarinati devono essere fabbricati a pasta dura ed in forme del peso non superiore a 14 chilogrammi, le quali debbono essere colorate esternamente nel modo che sarà stabilito dal regolamento. E' vietata, invece, per questi formaggi, qualsiasi colorazione della pasta.

CAPO VII.**Sciroppi e conserve.****Art. 37.**

Il nome di « sciroppo di frutta » è riservato al prodotto della concentrazione dei succhi di frutta con o senza aggiunta di saccarosio.

I nomi di « conserva di frutta », di « marmellata » e di « gelatina », sono riservati ai prodotti ottenuti per concentrazione delle polpe e dei sughi di frutta, con o senza aggiunta di saccarosio, sino a consistenza

pastosa, o fino a che il prodotto si rapprenda o solidifichi per raffreddamento.

E' vietato vendere con i nomi di sciroppo, di conserva, di marmellata, o di gelatina di un dato frutto (ad esempio di amarene, di uva) prodotti di frutti diversi da quelli indicati.

Le mescolanze di prodotti di frutti diversi devono essere specificatamente indicate.

Art. 38.

E' vietato vendere, porre in vendita o comunque mettere in commercio, sciroppi, conserve, marmellate e gelatine di frutta:

- a) alterati;
- b) colorati con sostanze coloranti diverse da quelle del frutto col quale sono preparate;
- c) contenenti sostanze edulcoranti sintetiche, quali saccarina, dulcina e simili;
- d) contenenti sostanze estranee alla composizione del frutto, quali agenti antisettici o di conservazione, farina od altri amidacei, glicerina, ecc.;
- e) aromatizzati con essenze artificiali.

E' permessa l'aggiunta di acido solforoso in quantità non superiore a mgr. 200 di anidride solforosa totale per chilogrammo, agli sciroppi di uva e simili, preparati senza aggiunta di saccarosio.

Nella preparazione delle gelatine di frutta è permesso l'uso di agar, di pectina, di colla di pesce e di gelatina rispondenti queste due ultime alle prescrizioni della Farmacopea ufficiale.

E' permessa la vendita di sciroppi artificiali, purché non contengano sostanze o colori nocivi e purché sieno venduti sotto la denominazione di « sciroppi artificiali ».

Art. 39.

A modificazione del comma d) dell'art. 2, e dell'art. 3 del decreto 8 febbraio 1923, n. 501 convertito

in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 478, nella preparazione di conserve di pomodoro è vietato l'uso di colori estranei anche non nocivi. È vietata la riutilizzazione di ogni conserva già fabbricata, la quale abbia, anche parzialmente, perduto le normali qualità alimentari ed organolettiche.

Inoltre nella preparazione della conserva di pomodoro, è vietato usare cloruro sodico in quantità superiore al cinque per cento.

CAPO VIII.

Vigilanza e sanzioni.

Art. 40.

L'applicazione del presente decreto è affidata ai Ministeri dell'economia nazionale, dell'interno e delle finanze, secondo la rispettiva competenza.

Art. 41.

Chiunque vende, o comunque fa commercio delle sostanze e dei prodotti di cui al presente decreto, è tenuto a fornire, dovunque la merce si trovi, campioni a richiesta degli ufficiali ed agenti tutti di polizia giudiziaria, degli ufficiali ed agenti comunali, degli agenti del dazio consumo, degli agenti giurati di cui all'art. 46, dei funzionari ed agenti delegati dai Ministeri dell'economia nazionale, dell'interno e delle finanze, dai capi degli istituti che saranno designati con appositi decreti dei Ministri competenti, e, per quanto riguarda i prodotti alimentari e i manigimi concentrati, dalla autorità sanitaria.

In caso di assenza o di rifiuto della persona tenuta a fornire i campioni o del suo rappresentante, il prelevamento sarà fatto d'ufficio con l'intervento di uno degli ufficiali di polizia giudiziaria menzionati nel

primo e nel terzo comma dell'art. 164 Codice procedura penale (1).

I campioni prelevati agli effetti del presente decreto saranno pagati al prezzo corrente di vendita, salvo il caso di prelevamento eseguito dall'autorità sanitaria.

Art. 42.

La Regia guardia di finanza provvederà al servizio di polizia e di prelevamento dei campioni a mezzo del personale delle brigate volanti in occasione dei compiti di istituto delle medesime.

I militari del corpo anzitutto, per i servizi fuori sede, compiuti espressamente su richiesta dei Ministeri dell'economia nazionale e dell'interno o degli istituti ed uffici incaricati dell'applicazione del presente decreto dipendenti dai Ministeri medesimi, avranno diritto, a carico di questi ultimi, al pagamento delle indennità di missione e di trasferta nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

Art. 43.

Tutte le analisi occorrenti in applicazione del presente decreto saranno eseguite con i metodi ufficiali

(1) Art. 164 del Codice di procedura penale. — Sono ufficiali di polizia giudiziaria gli ufficiali dei carabinieri reali, i commissari, i vice commissari e i delegati di pubblica sicurezza, gli ufficiali delle guardie di città, i sottufficiali dei carabinieri reali e delle guardie di città e, nei comuni ove non sia un ufficiale di pubblica sicurezza, il sindaco o chi ne fa le veci.

Sono agenti di polizia giudiziaria i carabinieri reali e le guardie di città.

Sono pure ufficiali di polizia giudiziaria gli ufficiali e i sottufficiali delle guardie di finanza e i sottufficiali delle guardie forestali; e sono agenti di polizia giudiziaria le guardie di finanza, le guardie forestali, le guardie carcerarie, gli agenti daziari, le guardie campestri, e le altre guardie delle provincie o dei comuni costituite in forza dei regolamenti deliberati e approvati nelle forme di legge.

Sono ufficiali od agenti di polizia giudiziaria nei limiti del servizio a cui sono destinati, e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi, tutte le altre persone incaricate di ricercare e accertare determinate specie di reati.

Quando per circostanze di tempo o di luogo non sia possibile l'intervento di un ufficiale di polizia giudiziaria per gli atti menzionati negli articoli seguenti, gli atti medesimi sono compiuti dagli agenti intervenuti.

prescritti e i relativi certificati saranno rilasciati in esenzione dalla tassa di bollo.

Occorrendo, i direttori dei laboratori dipendenti dallo Stato incaricati delle analisi, potranno, per queste, avvalersi, sotto la loro responsabilità, di analizzatori di loro fiducia, i quali saranno compensati in ragione delle analisi eseguite, con i fondi messi a disposizione dei detti direttori per l'esecuzione del servizio.

Art. 44.

Quando dall'analisi dei campioni risulti che le sostanze analizzate non rispondano, in tutto o in parte, alle condizioni o ai requisiti prescritti, il capo del laboratorio o del servizio presenterà denuncia circostanziata all'autorità giudiziaria competente, unendovi il verbale di prelevamento e il certificato d'analisi.

L'autorità giudiziaria, in base alla denuncia, deve ordinare il sequestro della merce ovunque si trovi.

Gli interessati possono impugnare i risultati dell'analisi purchè lo facciano entro quindici giorni da quello della notifica della citazione.

All'atto impugnativo deve essere unita la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di L. 150 per ogni campione.

Art. 45.

In ogni caso in cui, agli effetti giudiziari od amministrativi portati dal presente decreto, occorra una revisione delle analisi, questa sarà eseguita da uno degli istituti seguenti:

a) per analisi chimiche: dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma, dal Laboratorio di chimica-agraria dell'Istituto agrario superiore di Milano, dal Laboratorio chimico del Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica), dal Laboratorio centrale delle dogane e imposte indirette;

b) per le analisi botaniche: dalla Regia stazione agraria sperimentale di Modena e dall'Istituto di allevamento vegetale di Bologna.

Per quanto riguarda le analisi chimiche, la revisione sarà fatta di regola:

a) dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma o dal Laboratorio di chimica agraria dell'Istituto agrario superiore di Milano, per le analisi eseguite dai laboratori dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale;

b) dal Laboratorio chimico del Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica), per le analisi eseguite dai laboratori comunali e consorziali di vigilanza igienica;

c) dal Laboratorio centrale delle dogane ed imposte indirette, per le analisi eseguite dai laboratori chimici dipendenti dal Ministero delle finanze.

La revisione dell'analisi è definitiva e le spese di essa saranno a carico del richiedente ove la prima analisi venga confermata.

Art. 46.

Gli Enti e le associazioni agrarie e le altre associazioni interessate, che siano compresi in appositi elenchi approvati con decreti del Ministro per l'economia nazionale, secondo norme da stabilirsi nel regolamento, potranno costituirsi parte civile nei procedimenti per le infrazioni al presente decreto.

Gli Enti e le associazioni suddetti potranno altresì far procedere a loro spese, mediante propri agenti giurati da assumersi con le norme che saranno stabilite dal regolamento, a prelevamenti presso chiunque produca le materie o i prodotti di cui al presente decreto o ne faccia commercio.

Art. 47.

Chiunque venda, pone in vendita o mette altrimenti in commercio, o fornisce ai propri dipendenti, per

obbligo contrattuale, le sostanze e i prodotti di cui al presente decreto senza le dichiarazioni e le indicazioni o contro i divieti e le limitazioni previsti dal presente decreto e dal regolamento esecutivo di esso, è punito con la pena pecuniaria di L. 100 a L. 2000.

Se sia omessa la sola dichiarazione sugli involucri e recipienti la pena dell'ammenda da L. 50 a L. 1000.

Art. 48.

Chiunque, scientemente, con qualsiasi mezzo, pone in vendita, vende o mette altrimenti in commercio, ovvero fornisce ai propri dipendenti per obbligo contrattuale, sostanze o prodotti di cui al presente decreto, comunque non corrispondenti alle dichiarazioni ed indicazioni prescritte dal decreto medesimo e dal regolamento, è punito con la multa fissa di L. 500 e con quella proporzionale di L. 50 per ogni quintale o frazione di quintale di merce posta in vendita, venduta o somministrata.

Art. 49.

Se il fatto preveduto nel precedente articolo sia commesso senza che il colpevole conosca che le sostanze e i prodotti da esso posti in vendita, venduti o somministrati, non corrispondano alle dichiarazioni e indicazioni fatte, la multa è ridotta da un quinto alla metà.

Art. 50.

Qualora le sostanze e i prodotti posti in vendita, venduti, o messi in commercio, in contravvenzione alle disposizioni del presente decreto, siano, secondo i casi, nocivi agli uomini, agli animali o alle piante, cui sono destinati, alle pene pecuniarie previste dai precedenti articoli è aggiunta la reclusione fino a due mesi.

Se il fatto sia commesso senza che il colpevole conosca che le sostanze o i prodotti sono nocivi, alla reclusione è sostituita la detenzione.

Art. 51.

Chiunque verbalmente, per iscritto, a mezzo della stampa, od in qualsiasi altro modo, offre in vendita sostanze e prodotti di cui al presente decreto, adottando nomi impropri non rispondenti alla natura della merce o tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura della merce stessa, è punito con la multa da L. 500 a L. 5000, qualora non siano applicabili le pene maggiori portate dagli articoli precedenti.

Alla stessa pena sono soggetti coloro che verbalmente, per iscritto, a mezzo della stampa ed in qualsiasi altro modo, annunziano la vendita di materie atte a fabbricare artificialmente le sostanze o i prodotti considerati nel presente decreto, ovvero a sofisticarli, nonché coloro che esibiscono a scopo di commercio formule od altre indicazioni per la preparazione di vini, burri, formaggi, ecc., non genuini.

Il tipografo, l'editore, il proprietario del giornale e l'assuntore della pubblicità, il quale non sia in grado di indicare da chi abbia avuto l'incarico di stampare o pubblicare l'annuncio, di cui al precedente comma, è punito con l'ammenda non inferiore a L. 300.

Art. 52.

Chiunque prepara a scopo di vendita, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio, sostanze o liquidi zuccherini, alcoolici, o zuccherini-alcoolici comunque preparati e non provenienti dall'uva, i quali siano destinati alla preparazione dei vini non genuini od al taglio con vini genuini, è punito con la multa non minore di L. 500.

Alla stessa pena soggiace chiunque prepara a scopo di vendita, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio sostanze qualificate come atte a produrre artificialmente ed a sofisticare i vini, e chiun-

que detiene, senza giustificato motivo, nelle cantine, nei depositi, nei magazzini e negli esercizi di vendita all'ingrosso e al minuto, sostanze atte a sofisticare i vini.

Art. 53.

Chiunque detiene vinacce oltre i termini fissati dal Prefetto a norma dell'art. 16 è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 2000.

Art. 54.

Le infrazioni alle disposizioni degli articoli 21, 22 e 30 del presente decreto saranno punite con l'ammenda di L. 1000.

Art. 55.

Qualora le infrazioni alle disposizioni del presente decreto riguardino sostanze o prodotti presentati per l'esportazione, le pene saranno applicate nel massimo, e, ove sia stabilita una pena fissa, questa sarà raddoppiata.

Art. 56.

Chiunque si rifiuta di fornire o di far prelevare campioni delle sostanze e dei prodotti di cui al presente decreto, è punito con l'ammenda di L. 500.

Art. 57.

In caso di recidiva le pene previste dal presente decreto saranno raddoppiate.

Art. 58.

Nelle ipotesi previste negli art. 47 (primo comma), 48, 49, 50, 51 (primo comma), 52 e 53, la merce sarà confiscata e verrà, a seconda dei casi, utilizzata a beneficio dello Stato o distrutta.

Art. 59.

In caso di recidiva, nelle ipotesi previste negli articoli 47 (primo comma), 48, 49, 50 e 51 (primo e secondo comma), 52 e 54, sarà sempre ordinata la sospensione dell'esercizio sino ad un anno.

Art. 60.

Le pene comminate dal presente decreto non pregiudicano l'applicazione di quelle maggiori previste dal Codice penale e da altre leggi speciali.

Art. 61.

Il giudice, nel pronunciare condanna, disporrà che copia integrale della sentenza, sia, a spese del condannato, pubblicata almeno su due giornali fra i più diffusi della Regione, dei quali uno scelto fra i giornali politici e l'altro fra quelli agrari.

Copia della sentenza verrà anche affissa all'albo della Camera di commercio della Provincia ed a quello del Comune in cui il contravventore risiede.

Art. 62.

Metà dell'importo delle pene pecuniarie, pagate in applicazione del presente decreto, sarà diviso in parti uguali fra gli agenti e funzionari che prelevarono i campioni e che eseguirono le analisi relative. La quota di compartecipazione, però, non potrà superare, in ogni caso, L. 1000 per ciascun funzionario od agente.

Art. 63.

Le contravvenzioni alle speciali disposizioni che verranno stabilite nel regolamento per la esecuzione del presente decreto saranno punite con l'ammenda

28 REGIO DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1925.

sino a L. 1000, qualora non siano applicabili le maggiori pene comminate dal decreto stesso.

CAPO IX.

Disposizioni generali.

Art. 64.

A decorrere dal 1° gennaio 1926 i fabbricanti ed importatori di perfosfato, di nitrato di soda e di solfato di rame pagheranno all'Esercizio dello Stato, rispettivamente, 10, 20 e 30 centesimi per ogni quintale di produzione od importazione annua delle dette materie.

Art. 65.

Sono portate le seguenti variazioni nei bilanci dei Ministeri dell'economia nazionale, dell'interno e delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26:

a) Ministero dell'economia nazionale:

1° aumento a L. 2,067,730 della somma stanziata sul capitolo 10;

2° aumento a L. 750,000 della somma stanziata sul capitolo 26.

La dizione di quest'ultimo capitolo è così modificata: « Spese per provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari e concorso ad Enti che danno opera alla repressione delle frodi stesse »;

b) Ministero dell'interno:

Aumento a L. 150,000 della somma stanziata sul capitolo 64;

c) Ministero delle finanze:

Aumento a L. 150,000 della somma stanziata sul capitolo 248.

Per gli anni successivi, con la legge di bilancio,

saranno stanziati negli stati di previsione dei Ministeri suddetti le somme occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 66.

Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, e dei relativi regolamenti (1), in quanto non contrastino con le norme del presente decreto.

Ogni altra disposizione diversa o contraria a quelle portate dal presente decreto, è abrogata.

Art. 67.

Fino a quando non sia emanato il regolamento per la esecuzione del presente decreto, rimarranno in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con i Regi decreti 10 settembre 1895 in applicazione della legge 19 luglio 1894, n. 816, e 7 settembre 1908, n. 620, in applicazione della legge 5 aprile 1908, n. 136, 4 giugno 1911, in applicazione della legge 17 luglio 1910, n. 522, e col decreto Luogotenenziale 21 febbraio 1918, n. 316, in applicazione del decreto-legge Luogotenenziale 12 aprile 1917, numero 729 (2).

Art. 68.

Questo decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1926, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

(1) V. nostra *biblioteca legale* N. 2442: Testo unico delle Leggi Sanitarie, coordinato con la legge sulla autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie e seguito dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889.—Prezzo L. 5,00 e N. 2558: Regolamento sulla Sanità Pubblica.—Prezzo L. 2,50.

(2) V. nostra *biblioteca legale* N. 292: Legislazione sulla fabbricazione e la vendita del burro artificiale.—Prezzo L. 0,25; N. 943: Regolamento per l'esecuzione della legge 5 aprile 1908, n. 136, sui provvedimenti per combattere le frodi nel commercio dell'olio d'oliva.—Prezzo L. 0,20; n. 1239: Regolamento per l'applicazione della legge 17 luglio 1910, n. 522, concernente provvedimenti per combattere le frodi nel commercio dei formaggi.—Prezzo L. 0,20 e 1949: Regolamento per la preparazione e commercio dei vini.—Prezzo L. 0,40.

30 REGIO DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
BELLUZZO.
FEDERZONI.
ROCCO.
VOLPI.

Visto, *Il Guardasigilli* : Rocco.

CASA EDITRICE E. PIETROCOLA SUCC. P. A. MOLINA — NAPOLI

Avv. CARLO MELOGRANI

LEGISLAZIONE

SUI

LAVORI PUBBLICI

RACCOLTA COMPLETA

DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI
relativi alla materia

■

di tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari
che vi hanno attinenza

DECIMA EDIZIONE

Rilegato in tela (N. 2365) L. 45

STUDIO LEGALE

DEGLI AVVOCATI

GIUSEPPE ED EMANUELE PIETROCOLA

(Direttori della BIBLIOTECA LEGALE)

Edita dalla Casa E. PIETROCOLA Successori P. A. MOLINA

NAPOLI - Via Salvator Rosa, 41 - Telef. 5-39

a) **Danno PARERI** in materia **civile, commerciale e fiscale.**

In quest'ultima branca sono in modo anche più particolare versati, onde trovansi in condizioni di dare **avvisi non superficiali** su quanto attiene all'applicazione sia delle **leggi generali di imposte dirette** (ricchezza mobile, terreni, fabbricati, e quella sui **PROFITTI DI GUERRA** di recente attuazione) e di **imposte indirette** (registro, successione, bollo, negoziazione, circolazione, concessioni governative, imposte di produzione, diritti di confine), sia delle **leggi speciali** per le provincie del Mezzogiorno.

b) **ASSISTONO**, tutelandone efficacemente gl'interessi, i **contribuenti** nel confronto col Fisco, in tutti gli atti che loro incombono (denunzie di successione e contesti per pretese omissioni, giudizi speciali di stima per valutazione d'immobili, denunzie di redditi, sgravii, rimborsi), ed in tutte le pratiche amministrative da esperirsi nell'applicazione delle leggi fiscali.

c) Assumono il **PATROCINIO** e la rappresentanza nelle cause di natura **civile, commerciale e fiscale** avanti le autorità giudiziarie ed amministrative di Napoli e di Roma (Tribunali, Corti d'Appello e di Cassazione, Uffici Amministrativi Provinciali, Corte dei Conti, Consiglio di Stato, Commissione Centrale per le Imposte Dirette).

d) Si occupano di qualsiasi altra pratica d'indole legale presso le predette autorità.

CONSULTAZIONI: nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle ore 8 alle ore 12.

CASA EDITRICE E. PIETROCOLA SUCC. P. A. MOLINA—NAPOLI

TESTO UNICO
DELLE
LEGGI SANITARIE

COORDINATO

con la legge sulla autorizzazione all' apertura
e all' esercizio delle farmacie

E SEGUITO

dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889

Prezzo L. 5,00

(N. 2442)

Il Regolamento relativo (N. 2358) è vendibile al prezzo di L. 2,50

ART. II5 Reg.

Nell'esame delle conserve delle gelatine delle marmellate dei mosti concentrati e degli sciroppi di frutta si devono ricercare innanzi tutto le sostanze estranee non consentite, quindi si deve determinare la quantità e la natura degli zuccheri in essi contenuti, e si deve accertare la eventuale aggiunta di frutta diverse da quelle dichiarate, di sostanze edulcoranti sintetiche e di aromi artificiali.

ANALISI LABOR. CHIM. BRESCIA

Solo colorata con sostanze innocue

Essenze artificiali presenti

Trattasi di sciroppo artificiale conforme alle vigenti disposizioni.